

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-556 del 01/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpae il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;

- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/06/2017, acquisita al Prot. Unione 25129 e da Arpae al PGFC/2017/9459 del 22/06/2017, da **SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE** nella persona di Dante Neri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 29975 del 18/07/2017, acquisita al PGFC/2017/10938, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con nota Prot. Unione 33022 del 09/08/2017, acquisita al PGFC/2017/12106, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni;

Atteso che in data 31/08/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 34901 e da Arpae al PGFC/2017/13178;

Considerato che in data 15/11/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 46833 da Arpae al PGFC/2017/17073;

Atteso che, sulla base di quanto evidenziato da Arpae-SAC di Forlì – Cesena con Nota PGFC/2017/19136 del 22/12/2017, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con Nota Prot. Unione 53349 del 22/12/2017 acquisita da Arpae al PGFC/2017/19131 ha richiesto, sulla base della documentazione integrativa pervenuta, chiarimenti in merito alla gestione delle acque reflue di dilavamento/prima pioggia;

Atteso che in data 22/01/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 3077 e da Arpae al PGFC/2018/1435;

Dato atto che in data 29/01/2018 l'Unità Infrastrutture Fognarie ha comunicato quanto segue *“In relazione alla istanza di AUA indicata in oggetto, viste le ultime integrazioni prodotte in data 25/01/2018 si trasmettono le seguenti conclusioni:*

La ditta ha esplicitato che dall'impianto in oggetto non si origina scarico, in quanto tutte le acque reflue di dilavamento raccolte vengono riutilizzate all'interno dell'insediamento per il controllo delle polveri; le eventuali acque in eccedenza e i fanghi di risulta saranno trattati mediante smaltimento da parte di ditta autorizzata.

Considerato che il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento per i fini sopra illustrati è previsto ed ammesso dalla vigente normativa regionale, (D.G.R. 860/2006 I.A.2.2), che

dall'impianto non si origina scarico e che, dalla documentazione presentata, si evince il corretto dimensionamento dell'impianto proposto, risulta superflua qualsiasi specifica autorizzazione”;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 107719/63 del 09/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/14979 del 11/10/2017, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 72/AUA/2017, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 22 agosto 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/12/2017;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/12/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Rimini, effettuata in data 21/11/2017, la ditta SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List);

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, rilasciati dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito della Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 16/10/2012 relativa alla VIA del Polo Estrattivo 24 “San Carlo” in Comune di Cesena (FC) – Via San Mamante (fraz. San Carlo), la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 435 del 28/09/12 prot. n. 92191/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- iscrizione n. 493 del 21.09.2012 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;*

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (C.F./P.IVA 00126420405)** nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113, per **l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 435 del 28/09/12 prot. n. 92191/12 rilasciato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, ricompreso all'interno della deliberazione di Valutazione d'Impatto Ambientale n. 327 del 16/10/12.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede il proseguimento dell'attività autorizzata senza modifiche.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo o aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tenuto conto che successivamente al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 435 del 28/09/12 prot. n. 92191/12 non sono intervenute modifiche nelle norme di riferimento applicabili alla tipologia di lavorazione in oggetto, il Responsabile dell'endoprocedimento ha valutato che al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri prodotte dall'attività in oggetto risultano adeguate le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 435 del 28/09/12 prot. n. 92191/12, ritenendo altresì necessario inserire, relativamente all'attività di messa in riserva dei rifiuti, la seguente prescrizione in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato 5 punto 4 D.M. 05/02/98 e s.m.i. e in analogia a quanto prescritto per attività simili:

“Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri”

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae – Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546. Ha ritenuto inoltre non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione in merito all'attività della Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si ritiene di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando le condizioni e le prescrizioni della precedente autorizzazione n. 435 del 28/09/12 prot. n. 92191/12, prescrivendo altresì quanto sopra evidenziato in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato 5 punto 4 D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, con nota del 05/07/17 PGN 75237 pervenuta ad Arpae in data 09/10/17 PGFC/2017/14841, integrata con nota del 28/11/17 PGN 127750 pervenuta ad Arpae in data 29/11/17, ha fatto pervenire un parere urbanistico-edilizio nel quale è riportato che *“l'intervento è insediabile in quanto previsto dalla normativa edilizio-urbanistica. L'area oggetto di intervento è disciplinata dall'art. 82 ter delle NdA (piano della attività estrattive)”* mentre non ha fatto pervenire alcun parere in merito al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla

documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. 435 del 28/09/12 prot. n. 92191/12, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/06/17 P.G.N. 25129, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dall'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a) Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio.
 - b) L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.
 - c) I cumuli dei rifiuti e delle materie prime seconde dovranno essere adeguatamente umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di nebulizzazione dell'acqua.
 - d) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri.
 - e) La movimentazione dei materiali all'interno dello stabilimento dovrà essere effettuata limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente.
 - f) Dovrà essere limitato al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente derivante dalle strade interne e dai piazzali aziendali. A tale scopo dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura o con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito.
 - g) Le opere di schermatura delle aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e di frantumazione (terrapieni con alberatura) dovranno essere mantenute in efficienza.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 12/06/17 P.G.N. 25129, e acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/9459 del 22/06/2017, e successive modifiche e integrazioni, da **SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE** con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto sito nel Comune di **Cesena**, **Via San Mamante n. 3768**, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 16.10.2012 inerente la procedura di Via del Polo Estrattivo 24 "San Carlo" in Comune di Cesena (FC) – Via San Mamante (fraz. San Carlo) comprensiva dell'iscrizione n. 493 del 21.09.2012 per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi in oggetto;

Dato atto che il rinnovo in oggetto non comporta alcuna modifica rispetto alla iscrizione n. 493 del 21.09.2012;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 17557 del 29.11.2017, con cui il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio comunica che "*...l'intervento è insediabile in quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia. L'area oggetto di intervento è disciplinata dall'art. 82 ter delle Nda (Piano delle attività estrattive)*";

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 16.10.2012 inerente la procedura di VIA del Polo Estrattivo 24 "San Carlo" in Comune di Cesena – Via San Mamante (fraz. San Carlo);

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PGFC/2017/9459 del 22/06/2017, denominato "Polo Estrattivo 24 "San Carlo" in Comune di Cesena – Via San Mamante (fraz. San Carlo) Impianto Recupero rifiuti. B.Planimetria", scala 1:500, a firma del geol. A. Antoniazzi e dell'Ing. D. Neri

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE**, con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena, Via San Mamante n. 3768**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170904	R13 – R5	1.500	10.000	10.000
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13 – R5	4.000	40.000	40.000

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.